



Comune di Isnello

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

DETERMINAZIONE n. **17** del **06-11-2015**

OGGETTO:

Determina sindacale di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Isnello e della relazione tecnica descrittiva

CIG:

II SINDACO

Premesso che

- l'art. 1, comma 611 e ss., della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) stabilisce una disciplina finalizzata ad avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dirette o indirette riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali;
- l'obiettivo della menzionata disciplina risiede nella volontà del Legislatore di realizzare un processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e di favorire la tutela della concorrenza;
- il comma 611 del richiamato art. 1 della L. n. 190/2014 individua i seguenti criteri generali a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Considerato che

- nell'ambito di tale processo di razionalizzazione, il comma 612 del richiamato art. 1 della L. n. 190/2014 prevede che entro il 31 marzo 2015 le Amministrazioni Locali approvino un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie elaborato sulla base dei principi sopra illustrati;
- il predetto piano, a cui deve essere allegata una relazione tecnica, definisce modalità e tempi di attuazione del piano di razionalizzazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il Comune di Isnello ha elaborato un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette ed una relazione tecnica in cui sono illustrati i modi ed i tempi del processo di razionalizzazione.

Visti

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- La Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto del Comunale;

DETERMINA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Isnello e della relazione tecnica descrittiva, allegato alla presente;
2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del menzionato Piano e della relazione tecnica e degli adempimenti previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di trasmettere il Piano di razionalizzazione e la relazione tecnica alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti così come stabilito dalla disciplina posta dalla L. n. 190/2014.

IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con determina sindacale n. 17 del 06.11.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata,

in quanto obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono

concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Isnello partecipa al capitale delle seguenti società:

Denominazione	Sede legale	% di partecipazione
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Via Falcone e Borsellino Magistrati- Termini Imerese	1,59
SO.SVI.MA . S.P.A.	Viale Risorgimento 13/B Castellana Sicula (PA)	1,22
SOCIETA' S.R.R.	Via Falcone e Borsellino n. 100/D Termini Imerese	0,927

Le quote di partecipazione del Comune di Isnello, nelle predette società, sono molto contenute.

La prima delle società appena elencate è in liquidazione.

La SO.SVI.MA. è una società per azioni costituita nel 1997 e svolge la propria attività dal 01/03/1999. Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle Imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale. Ai sensi dell'art. 5 co. 1 dello Statuto la società prevede di "realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della provincia regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionali e sovraregionali". In linea con quanto previsto dallo Statuto s'impegna per la pianificazione e organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionale che di livello strategico. La società è impegnata nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione di strumenti di programmazione negoziata e in particolare per questo Ente, ad oggi, quelle di seguito riportate:

- Cordinamento tecnico PIST
- SUAP Sportello Unico Attività Produttive
- APQ Sviluppo Locale
- SNAI Strategie Nazionali Aree Interne
- Patto dei Sindaci

Risultati di bilancio:

Anno 2011: € 3.309,00

Anno 2012: - € 50.445,00

Anno 2013: - € 41.860,00

La terza società, S.R.R. per la regolamentazione dei rifiuti Palermo Provincia Est, così come previsto dall'art. 8 della L. R. n. 9/2010 espleta l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200 - 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato gestione rifiuti.

1.2 Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Isnello partecipa inoltre alle seguenti forme associative e consortili, che in ragione della propria forma giuridica non sono oggetto del presente Piano, secondo quanto previsto dalla citata Legge 190/2014:

- Gal ISC Madonie;
- Centro Servizi Territoriali CST "Innovazione e sviluppo";
- Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e dell'Himera;
- Pist Città a rete Madonie;
- Ente Parco Madonie.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – RELAZIONE TECNICA
Art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014

Denominazione	Caratteristiche	Misure di razionalizzazione
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	<p>Forma giuridica: società per azioni Sede legale: Via Falcone e Borsellino Magistrati- Termini Imerese Indirizzo pec: atopa5@pec.it Codice fiscale: 051605200820 Numero REA: PA- 2238774 Data atto di costituzione: 20/02/2005 Procedura in corso: scioglimento e liquidazione Soggetto liquidatore: Dott. Norata Giuseppe Misura della partecipazione del Comune: 1,59%</p>	<p>La società è in liquidazione cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessa consente di rispettare la previsione di legge di cui a 1 co.611 lett. C) L.190/2014 che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe</p>
SO.SVI.MA . S.P.A.	<p>Forma giuridica: Società per azioni Sede legale: Viale Risorgimento 13/B Castellana Sicula (PA) Indirizzo pec: sosvima@pec.com Codice fiscale: 04533490829 Data atto di costituzione: 21/05/1997 Stato attività: attiva Rappresentante legale: Dott. Alessandro Ficile Misura della partecipazione del Comune: 1,22%</p>	<p>Tenuto conto delle funzioni svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi indispensabile al perseguire delle finalità istituzionali di questo Comune, ed è, pertanto da mantenersi. Si devono intraprendere, d concerto con tutti gli enti soci iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anzitutto mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Occorre monitorare le perdite di esercizio atteso che i bilanci 2012, 2013 e 2014 si sono chiusi in perdita. Il Comune socio non potrà esimersi dal formulare, di comune accordo con gli altri soci pubblici partecipanti, indirizzi finalizzati a verificare, nell'ambito dei costi di funzionamento, vi siano</p>

		tipologie di spese su cui è possibile operare una razionalizzazione (acquisto beni, servizi, oneri diversi di gestione), anche in considerazione delle disposizioni di cui del co.551 e ss. della citata L. 147/2013.
S.R.R. per la regolamentazione dei rifiuti Palermo Provincia Est	<p>Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata</p> <p>Sede legale: Via Falcone e Borsellino Magistrati- Termini Imerese</p> <p>Indirizzo pec: srrpalermoprovinciaestegalmail.it</p> <p>Codice fiscale: 06258150827</p> <p>Numero REA: PA- 309030</p> <p>Data atto di costituzione: 21/11/2013</p> <p>Stato attività impresa: inattiva</p> <p>Rappresentante legale: Dott. Nasello Santo</p> <p>Misura della partecipazione del Comune: 0,927%</p>	<p>La Società è costituita in aderenza a disposizioni di legge che prevedono l'aggregazione delle singole realtà comunali in "ambiti territoriali ottimali" , e i servizi da essa resi derivano da obblighi di legge. Per questa ragione si ritiene che la società in questione non sia oggetto della razionalizzazione prevista dalla disciplina di cui al presente Piano, quanto meno in vigenza dell'attuale contesto normativo regionale relativo al sistema dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica.</p>